



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 9.2016**

**Seregno, 29 marzo 2016**

### **LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) – Modello polivalente**

È in scadenza, nel prossimo mese di aprile, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, assolta con la trasmissione per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'anno 2015. Il termine di presentazione della comunicazione è così individuato:

**11.04.2016** per i soggetti mensili

**20.04.2016** per i soggetti trimestrali

La differente scadenza deve essere verificata non guardando la periodicità di liquidazione dell'IVA dell'anno di riferimento dello spesometro, ossia il 2015, ma l'anno in cui avviene la trasmissione, quindi il 2016.

Si invitano i signori clienti che gestiscono la contabilità in proprio ad inviare allo Studio il relativo file telematico per la verifica formale e per il successivo inoltro ai competenti uffici nei termini di scadenza.

#### **NOVITA' 2016**

Tra le novità di quest'anno si segnala che non devono essere comunicate le operazioni già inviate all'Agenzia delle Entrate tramite il sistema tessera sanitaria (STS), ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato. Ancora nessun esonero confermato per i **commercianti al minuto** e le **agenzie di viaggio** che quindi, da quest'anno, **devono comunicare tutte le operazioni** per le quali è stata emessa fattura, **indipendentemente dal relativo ammontare** (resta il limite di 3.600 Euro IVA compresa per quelle documentate da scontrino o ricevuta fiscale). In pratica **non vale più l'agevolazione concessa l'anno scorso**, che consentiva l'esonero per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro al netto dell'IVA.

Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche dell'adempimento.

#### **SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI**

Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

Soggetti esclusi sono i contribuenti minimi (art. 27 co 1-2) DL98/2011) ed i contribuenti forfetari (Legge di Stabilità 2015, L. 190/2014 articolo 1 commi da 54 a 89). Sono altresì esclusi i titolari di partita IVA che optano per la trasmissione quotidiana all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art. 50-bis D.L.69/2013) e la Pubblica Amministrazione.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### OPERAZIONI DA INDICARE NELL'ELENCO

L'emissione della fattura determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione, a prescindere dall'importo. Le operazioni da indicare sono quelle:

- **imponibili** alle varie aliquote;
- **non imponibili** quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- **assimilate** alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto IVA, cessioni di navi e aeromobili);
- per **servizi internazionali** (art. 9 decreto Iva);
- classificabili come **triangolazioni comunitarie** ex art. 58 DL 331/93;
- **esenti** (art. 10 decreto IVA);
- gli **acquisti da San Marino assoggettati ad IVA sanmarinese**;
- **soggette al regime speciale** del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile IVA;
- soggette al regime del **reverse charge**; l'acquirente/committente nel quadro FR dovrà barrare l'apposita casella 6 "Op. in reverse charge". Essa va selezionata nelle ipotesi di fatture per subappalti in edilizia, installazione impianti, completamento immobili, pulizie, ecc. e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, ecc.;
- **allo split payment** (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'IVA viene versata direttamente all'Erario;
- ricevute da un **contribuente soggetto al regime dei minimi o forfetario** pur non recando addebito di imposta;
- le operazioni **non soggette ad IVA** per mancanza del requisito di territorialità, **ma soggette all'obbligo di fatturazione**;
- le **cessioni gratuite** di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
- la **destinazione di beni a finalità estranee all'impresa** (cd. "autoconsumo");
- **fatture emesse a richiesta del cliente**: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l'emissione della stessa determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione, a prescindere dall'importo.

Per le operazioni senza obbligo di fattura (**corrispettivi o ricevuta fiscale**) la comunicazione all'interno dello spesometro è obbligatoria se **di importo pari o superiore a € 3.600,00**, al lordo dell'IVA.

Le **autofatture art. 17 comma 2 DPR 633/72** dovute all'acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale, sono rilevanti ai fini della comunicazione solamente per la registrazione attiva (indicazione nel quadro FE). Non va quindi indicata l'operazione passiva.

Le **autofatture per operazioni in reverse charge (art. 17 c. 5-6 e art. 74 c. 7-8)** relative a prestazione di servizi rese nel settore edile da sub appaltatori, acquisto oro, argento e rottami, sono rilevanti ai fini della comunica-



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

zione solamente per la registrazione passiva (indicazione nel quadro FR). Non va quindi indicata l'operazione attiva.

Le **note di credito** nei confronti di soggetti residenti, sono da indicare rispettivamente nei quadri NE (per note credito emesse) e NR (per note credito ricevute).

Per contro le **note di debito** nei confronti di soggetti residenti sono da indicare rispettivamente nei quadri NE (per note di debito emesse) e NR (per note debito ricevute) con segno negativo.

### **OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE**

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo IVA nonché quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:

- le **importazioni** (in quanto risultanti da bolletta doganale e già note al Fisco);
- gli **acquisti da San Marino**, senza IVA all'origine, registrati con autofattura, perché già comunicati nel corso del 2015 col modello polivalente – quadro SE. Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l'esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi "black list", le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione "black list"
- le **esportazioni** dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
- le **operazioni INTRACOMUNITARIE** cioè di cessione o acquisto in ambito comunitario perché già acquisite mediante i modelli Intra;
- le **operazioni con paesi Black List**, tali operazioni sono da comunicare nell'apposito quadro BL della Comunicazione Polivalente con le medesime scadenze dello spesometro, (11/4 o 20/4). La comunicazione deve essere effettuata annualmente e non più mensilmente o trimestralmente come in passato e solo se l'importo complessivo annuale verso quel cliente/fornitore eccede i 10.000 euro (al posto della vecchia soglia di 500 euro);
- le **prestazioni di servizio intracomunitarie** rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi);
- le **spese anticipate in nome e per conto del cliente**, escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15/633;
- le **operazioni di cui all'art. 74**, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali "operazioni fuori campo IVA".
- le **operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); l'esclusione non riguarda le fatture d'acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- le operazioni costituenti **passaggi interni di beni** tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività IVA).
- le **operazioni effettuate nei confronti di privati**, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
- le **operazioni non rilevanti IVA** per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
- **operazioni finanziarie esenti IVA** ex art. 10 DPR n. 633/72.

### MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando **2 modalità** (alternative), ossia:

- **analitica**
- **aggregata**

La scelta della modalità vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: (i) acquisti da operatori economici sammarinesi; (ii) acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72; (iii) acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo.

### Elementi della comunicazione "analitica"

Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'**obbligo di emissione della fattura**, indipendentemente dal relativo ammontare, sono: (i) anno di riferimento; (ii) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell'acquirente committente;

**Per ciascuna fattura attiva emessa:** (i) data del documento; (ii) corrispettivo al netto dell'IVA; (iii) imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente; (iv) data di registrazione;

**Per ciascuna fattura d'acquisto:** (i) data di registrazione; (ii) corrispettivo al netto dell'IVA; (iii) imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente; (iv) data del documento;

Qualora sia stato annotato il **documento riepilogativo** per fatture inferiori a € 300,00 (art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96) si indicano i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: (i) numero del documento; (ii) ammontare complessivo imponibile delle operazioni; (iii) ammontare complessivo dell'imposta;

**Note di variazioni:** per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Operazioni senza obbligo di emissione di fattura (**corrispettivi superiori a € 3.600**): (i) anno di riferimento; (ii) codice fiscale dell'acquirente/committente; (iii) per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia: - per le **persone fisiche**, il cognome e nome, il luogo e la



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

data di nascita, lo stato estero del domicilio; - per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva; (iv) corrispettivi comprensivi dell'IVA.

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato **fa riferimento al momento della registrazione** ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni.

### **Elementi della comunicazione "aggregata"**

In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, **per ciascuna controparte**, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:

(i) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale; (ii) numero delle operazioni aggregate; (iii) importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; (iv) importo totale delle operazioni fuori campo IVA; (v) importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; (vi) importo totale delle note di variazione; (vii) imposta totale sulle operazioni imponibili; (viii) imposta totale relativa alle note di variazione.

Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

### **QUADRI DA COMPILARE**

La comunicazione polivalente è composta delle seguenti differenti tipologie di quadri:

#### **Quadri riservati alla forma analitica**

- **FE** Fatture emesse (e Documenti riepilogativi) nei confronti di soggetti residenti con e senza partita IVA.
- **FR** Fatture ricevute (e Documenti riepilogativi) da soggetti residenti titolari di partita IVA.
- **NE** Note di variazione emesse nei confronti di soggetti residenti con e senza partita IVA.
- **NR** Note di variazione ricevute da soggetti residenti titolari di partita IVA.
- **DF** Operazioni attive senza fattura nei confronti di soggetti residenti senza partita IVA.
- **FN** Operazioni attive con soggetti non residenti.
- **TU** Operazioni legate al turismo.
- **SE** Il quadro è utilizzabile per comunicare: (i) Acquisti da San Marino; (ii) Acquisti di servizi da non residenti (art. da 7bis a 7 septies DPR 633/72)
- **BL** Operazioni (attive e passive) con soggetti black list (in forma analitica o aggregata).

#### **Quadri riservati alla forma aggregata**

- **FA** Operazioni (attive e passive) nei confronti di soggetti residenti con e senza partita IVA, documentate con fattura o nota di variazione. In questo quadro confluiscono le operazioni che, in forma analitica, andrebbero indicate nei quadri FE, FR, NE ed NR.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- **SA** Operazioni attive senza fattura nei confronti di soggetti residenti senza partita IVA. In questo quadro confluiscono le operazioni che, in forma analitica, andrebbero indicate nel quadro DF.
- **BL** Il quadro è utilizzabile per comunicare: (i) Operazioni (attive e passive nonché note di variazione) con soggetti non residenti; (ii) Acquisti di servizi da non residenti; (iii) operazioni (attive e passive) con soggetti black list (in forma analitica o aggregata).  
In questo quadro confluiscono le operazioni che, in forma analitica, andrebbero indicate nei quadri FN ed SE.

L' impostazione del modello di comunicazione polivalente è tale che a seconda che si opti per il modello in forma analitica o per il modello in forma aggregata, le operazioni confluiscono in quadri differenti.

Tipo operazione	Quadro analitico	Quadro aggregato
Operazioni attive senza fattura nei confronti di residenti non titolari di partita IVA	DF	SA
Operazioni attive con fattura nei confronti di residenti titolari e non titolari di partita IVA	FE	FA
Operazioni passive con fattura da residenti titolari di partita IVA	FR	FA
Note variazione emesse nei confronti di soggetti residenti titolari e non titolari di partita IVA	NE	FA
Note variazione ricevute da soggetti residenti titolari di partita IVA	NF	FA
Operazioni attive nei confronti di soggetti non residenti	FN	BL
Acquisti servizi da non residenti	SE	BL
Operazioni turismo attive	TU	non ammesso
Acquisti da San Marino (IVA non indicata – integrazione fattura)	SE	non ammesso
Operazioni black list attive e passive	BL	BL

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

**Studio Commercialista Associato Contrino**

**RIFERIMENTI**

- Art. 21, DL n. 78/2010
- Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908
- Per le specifiche tecniche, la modulistica ed istruzioni si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Agenzia in data 10/10/2013.